

Una lettera del presidente del comitato antiriciclaggio anticipa le correzioni al dm 141 del 2006

# Antiriciclaggio anche per i tecnici

## Dentro tributaristi, geometri, periti industriali, agroprofessioni

DI CRISTIAN BARONE

**E**stensione degli obblighi antiriciclaggio a tutti quei professionisti tecnici che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; esclusione della trascrizione nell'Archivio unico di adempimenti professionali considerati «formali». Sono queste, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, le linee guida su cui il ministero dell'economia sta provvedendo a modificare il dm 141/2006, modifiche che verranno introdotte attraverso uno specifico provvedimento normativo fra settembre e ottobre. L'estensione dei soggetti obbligati è stata anticipata dal presidente del comitato antiriciclaggio del Mef con una lettera inviata in questi giorni agli organi accertatori.

In effetti, i tecnici ministeriali sarebbero già a buon punto nei lavori, ma qualora si rendessero necessari i preventivi pareri ai fini della privacy e del Consiglio di Stato i termini potrebbero allungarsi. In autunno, partiranno poi una serie di incontri con ordini e associazioni coinvolti nel sistema di prevenzione del riciclaggio ai fini del recepimento dei dettami

inerenti alla terza direttiva.

### L'ampliamento dei soggetti chiamati in causa

Con le modifiche apportate dalla legge comunitaria per il 2005 all'art. 2 del dlgs n. 56/2004 gli obblighi di prevenzione sull'antiriciclaggio vengono estesi «...a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi».

Agli obblighi verranno quindi chiamati un'ulteriore tipologia di professionisti rispetto a quelli dianzi evidenziati che comprendono, oltre coloro che gestiscono contabilità e tributi senza essere iscritti in albi (tipicamente esercitano l'attività con cod. 7412/C), cafi e ced, anche tutta una serie di professionisti tecnici, che di fatto gestiscono per esempio contabilità condominiali, di aziende agrarie, contabilità di lavori edili, redigono dichiarazioni di successione, provvedono all'amministrazione di beni, ecc. (si veda anche ItaliaOggi del 16 maggio)

Vi rientrerebbero, in particolare, i geometri, gli amministratori di condominio, gli agratecnici ma

### Le principali modifiche al dm 141/2006

<b>Templistica</b>	Il correttivo dovrebbe essere pubblicato in G.U. entro il 21 ottobre 2006
<b>Ampliamento dei professionisti</b>	Saranno chiamati in causa nel sistema di prevenzione del riciclaggio tutti i professionisti che svolgono attività in materia di amministrazione di beni, contabilità e tributi
<b>Correzioni al decreto</b>	Saranno esclusi dagli obblighi di identificazione e registrazione tutti quegli adempimenti pratici che non implicano attività consuetudinarie

Sotto tale profilo dovrebbero venire esentati dagli obblighi di identificazione del cliente e registrazione nell'archivio unico la redazione dei modelli 730, la redazione dei bollettini Ici, l'invio telematico delle dichiarazioni ecc.

In altri termini, dovrebbero essere escluse dagli obblighi tutte quelle incombenze relative ad adempimenti pratici, che cioè non ingenerano attività di consulenza e per le quali non si entra nel merito.

anche i dottori agronomi fino ai periti industriali e commerciali. A quanto risulta a ItaliaOggi, l'orientamento del ministero non sembra quello di evidenziare soggettivamente le specifiche categorie di professionisti chiamate in causa, ma l'oggetto delle attività per le quali gli obblighi si rendono dovuti, lasciando poi ai singoli professionisti la valutazione dei rispettivi adempimenti in merito all'attività effettivamente esercitata.

### L'esclusione delle attività formali

Ma le modifiche al decreto ministeriale n. 141 non si limiteranno all'ampliamento dei profes-

**Le operazioni frazionate**  
Altri chiarimenti, infine, dovrebbero essere forniti in merito alle cosiddette operazioni frazionate concetto a oggi rilevante per gli istituti di credito esclusivamente ai fini dell'art. 2 della legge 197/91, cioè per l'obbligo della identificazione della clientela. Sul tema il correttivo potrebbe chiarire, quando le operazioni frazionate assumeranno rilievo ai fini dell'infrazione di cui all'art. 1 della legge 197/91 cioè in relazione al cumulo dei pagamenti in contanti effettuati a fronte di un'unica operazione ma in momenti distinti, seppur in un'ottica di principio e non in termini quantitativi.